



Ratifica accordo di sede Centro Galileo

A.C. 3324

Nota di verifica n. 407
17 gennaio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3324
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Battilocchio
Gruppo:	FI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-20: viene disposto che il Centro di controllo Galileo (GCC) sia ospitato all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti nel Fucino. L'Italia, attraverso l'ente ospitante, inteso, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1.3 dell'Accordo, come Telespazio spa che ha in uso il centro spaziale Pietro Fanti, rende disponibile alla Commissione, a titolo gratuito, la sede del GCC e la mantiene in buono stato Commissione. L'Italia copre i costi di manutenzione della sede del GCC non inclusi nella lista di cui alla sezione 5.5 dell'Allegato 1, attraverso due Accordi del 2007 e del 2009 stipulati con l'ente ospitante e richiamati dal citato articolo 1.3 dell'Accordo.</p> <p>La Commissione detiene la responsabilità generale della gestione del programma Galileo. La Commissione è responsabile della gestione</p>	<p>La relazione tecnica afferma che i tratti principali dell'intesa tra l'Italia e la Commissione europea sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GCC è ospitato a titolo gratuito presso il Centro Spaziale Pietro Fanti del Fucino, gestito dalla Telespazio S.p.A.; - le autorità italiane, in particolare il Ministero delle infrastrutture e la Regione Abruzzo, attraverso Telespazio, renderanno disponibile il GCC alla Commissione e garantiranno la manutenzione, che sarà effettuata da Telespazio a titolo gratuito; - una serie di ulteriori costi, dettagliati in un Annesso tecnico allegato all'intesa, sono a carico dell'Agenzia del GNSS europeo (ente delegato dalla Commissione alla gestione del Programma Galileo), che li riconosce a Telespazio in forza di un apposito contratto. Tali

degli appalti, del dispiegamento e della certificazione delle Apparecchiature del GCC, del funzionamento del GCC e della fornitura dei relativi servizi di ospitalità. La Commissione copre i costi di tali attività.

La Repubblica italiana non è considerata responsabile in nessuna circostanza per eventuali danni o perdite causate dalle attività del GCC, salvo il caso in cui essi siano attribuibili allo Stato ospitante o all'Ente ospitante.

L'Italia adotta tutte le misure necessarie alla protezione della sede del GCC ed al mantenimento dell'ordine nelle sue vicinanze, incluso, ove appropriato, la mobilitazione dell'autorità di sicurezza.

Ove la Commissione decida di svolgere tutti o alcuni dei propri compiti connessi con il funzionamento del GCC con proprio personale distaccato nello Stato ospitante, si concluderà un accordo addizionale tra lo Stato ospitante e la Commissione. Con tale accordo saranno definiti i diritti del personale per ciò che riguarda le immunità e le esenzioni fiscali.

Si dispone, inoltre, che i beni, le rendite e le altre proprietà dell'Unione europea e dell'Agenzia europea del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), usati per l'installazione ed il funzionamento del GCC sono esenti da qualsiasi imposta diretta. L'UE e la citata Agenzia sono inoltre esenti dal pagamento di tasse indirette e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi di beni e servizi, inclusa l'IVA, laddove effettuino, per il funzionamento del GCC, acquisti di rilevante importo il cui prezzo comprenda tasse di tale natura.

Lo Stato ospite fa quanto possibile per assicurare che il GCC sia fornito dei servizi pubblici necessari per il suo funzionamento. In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di tali servizi, lo Stato ospitante intraprende ogni ragionevole iniziativa per assicurare che l'operatività del GCC non sia pregiudicata. Per servizi pubblici si intendono, in particolare, l'elettricità, l'acqua il sistema fognario, la protezione antincendio, la raccolta dei rifiuti, il gas, la posta, internet, il telefono, la frequenza radio utilizzata da GCC.

Tutte le controversie relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Accordo sono risolte, ove possibile, in via negoziale. Ogni controversia non risolta tramite il negoziato viene esaminata da un apposito gruppo che include un membro nominato da ciascuna delle Parti.

costi riguardano, ad esempio, energia elettrica, sistema di condizionamento; cablaggi, sistemi di supporto, infrastrutture IT, sistema di controllo, sicurezza e *monitoring*;

- i costi relativi alla fornitura e realizzazione degli apparati del sistema Galileo ospitati nel GCC saranno a carico della Commissione e dell'Agenzia del GNSS europeo.

La RT afferma che nessun costo, né di gestione, né di manutenzione, sarà a carico della Repubblica italiana, la quale è anche esente da responsabilità per danni o perdite, di qualsiasi genere, derivanti dalle attività del GCC.

La RT fa presente, inoltre, che le attuali modalità di gestione del Centro, inoltre, non prevedono la presenza di funzionari europei, per cui non sono previsti oneri, in forma di minori entrate fiscali, connessi con i privilegi fiscali riconosciuti a tali figure. In assenza di personale della Commissione o dell'Agenzia, eventuali attività di acquisto di materiali da destinare al GCC sarebbero espletate, come peraltro già accade, da Telespazio S.p.A, la quale, essendo un soggetto economico italiano, non gode di alcuna esenzione dall'imposizione. Con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, che prevede che lo Stato ospitante adotti tutte le misure necessarie per la protezione della Sede, il centro Pietro fanti e, al suo interno, la sede del GCC, è presidiato dall'esercito nel contesto dell'operazione "Strade sicure". La vigilanza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è operata da un contingente di 17 Alpini. A questi si aggiunge un servizio di vigilanza privata il cui costo è coperto da Telespazio, L'accordo di sede, quindi, non genererà costi aggiuntivi quanto alla protezione del GCC.

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS) della *host nation* cui si riferisce l'articolo 9, paragrafo 4 è rappresentata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza – Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe). Gli oneri delle attività di valutazione e supervisione connesse alla protezione delle informazioni classificate UE, ove esistenti, saranno coperte dalle assegnazioni di bilancio ordinario già previste per il Dipartimento, e non saranno oggetto di nuove assegnazioni dedicate di fondi.

Con riferimento ai servizi pubblici necessari per il funzionamento del GCC di cui all'articolo 14, l'Italia si impegna a intervenire prontamente in case di interruzione o di minaccia di interruzione di tali servizi per assicurare che l'operatività del GCC non sia pregiudicata. La RT afferma che si tratta di un obbligo

preesistente rispetto all'Accordo, in quanto contenuto nel Regolamento (UE) n. 1285/2013, che comporta una attività meramente amministrativa senza oneri per lo Stato.

L'articolo 19 paragrafo 2 prevede che eventuali controversie non risolte tramite il negoziato siano

esaminate da un apposito gruppo che include un membro nominato da ciascuna delle Parti.

Poiché

per prassi tali riunioni si tengono a Roma, la partecipazione dei delegati italiani (da individuare tra i funzionari ministeriali competenti) non comporta oneri a carico dello Stato italiano.

In una **Nota** di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato:

- con riferimento alla capacità di Telespazio spa di far fronte alle funzioni previste dall'Accordo, nonché del fatto che non derivi in capo allo Stato italiano una responsabilità sussidiaria in caso di incapacità del predetto ente, si conferma quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo in esame ai sensi del quale lo Stato ospitante copre i costi di manutenzione della sede GCC non inclusi nella lista di cui alla sezione 5 dell'Allegato 1 del provvedimento in esame, i quali però, come anche riportato nella relazione tecnica, saranno effettivamente sostenuti dall'ente gestore Telespazio S.p.A. in forza di due atti interni: la "Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di base presso il Centro spaziale Pietro Fanti del Fucino tra Regione Abruzzo, Telespazio S.p.A. e Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano" fatta il 16 gennaio 2007, e il successivo "Contratto di comodato" stipulato tra il Consorzio e Telespazio in data 7 luglio 2009. Si segnala, altresì, che i rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'Ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell'Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, saranno regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Ente ospitante.

- con riferimento alle misure di protezione della sede del Centro che, sulla base di quanto affermato dalla RT, saranno garantite nell'ambito dell'"Operazione strade sicure", con la messa a disposizione di un contingente di

	<p>diciassette alpini, si rappresenta che a decorrere dal maggio 2013, il Prefetto dell'Aquila dispone di un contingente di 18 militari delle Forze Armate per la vigilanza al Centro di controllo Galileo, quale obiettivo sensibile. Tale rinforzo è ricompreso nel Piano di Impiego del contingente complessivamente autorizzato con specifico atto normativo di rango primario – e apposito stanziamento in bilancio – con il quale è disposta, di volta in volta, la proroga dell' "Operazione Strade Sicure", avviata nel 2008. A tal riguardo, la legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto all'art. 1, comma 1023, che il vigente concorso straordinario dei militari impiegati per la vigilanza dei siti sensibili – tra i quali è ricompreso anche il predetto Centro di controllo Galileo a L'Aquila – sia autorizzato fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, anche tenuto conto dell'imminente riduzione prevista dai provvedimenti normativi che autorizzano l' "Operazione Strade Sicure", si rappresenta che il contingente di personale attualmente a disposizione del Prefetto dell'Aquila non subirà variazioni.</p>
--	--

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: viene disposto che i rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'Ente ospitante ivi inclusi le responsabilità dell'Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Ente ospitante. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p> <p>In una Nota di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che l'articolo 5 dell'Accordo in esame prevede, al paragrafo 2, che la Repubblica italiana non è considerata responsabile in nessuna circostanza per eventuali danni o perdite causate dalle attività del GCC, salvo nel caso in cui essi siano attribuibili allo Stato ospitante o all'Ente ospitante. Pertanto, l'inserimento del comma 2, all'articolo 3 del ddl, è stato previsto per far fronte a tale circostanza del tutto eventuale.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo pervenuta durante l'esame presso il Senato, che, tra l'altro, assicura che le misure di protezione della sede del Centro sono assicurate anche nel quadro dell' "Operazione strade sicure". Pur considerando che tale misura è stata prorogata fino al 2023 dalla legge di bilancio 2022, andrebbe acquisita conferma che le risorse necessarie per le predette finalità sussistano anche in via permanente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3, comma 2, prevede che agli eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il presente provvedimento, come risulta dalla relazione tecnica, sarà attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando quanto

previsto dalla disposizione di cui al predetto articolo 3, comma 2.